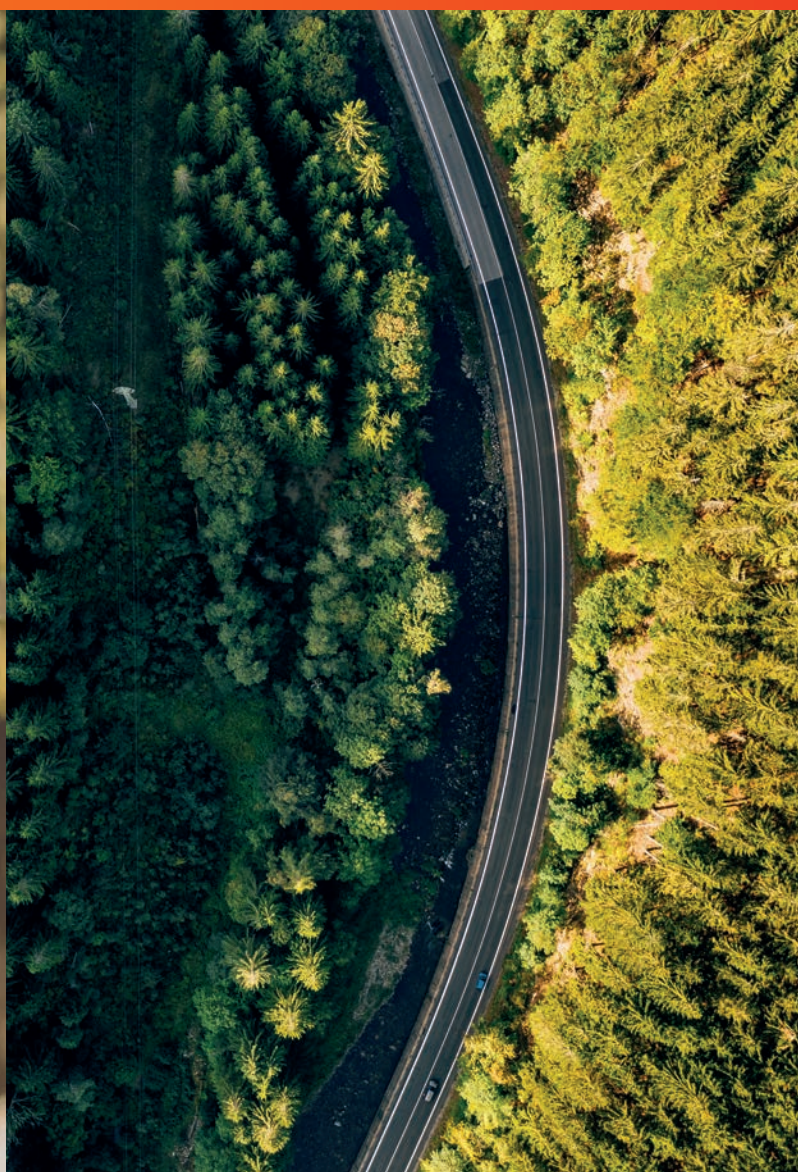


SERVIZIO DI GARANZIA E ASSISTENZA

optecare XXL SUPER



opte✓en

Gentile Cliente,

Complimenti per aver acquistato questo veicolo.

Il suo veicolo è stato sottoposto ad un'attenta revisione da parte del venditore in modo da soddisfare le sue esigenze.

Oltre alla garanzia legale di cui beneficia conformemente alle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Consumo, questo Veicolo è assistito da una garanzia convenzionale per la riparazione dei guasti, meccanici elettrici o elettronici, inclusi i ricambi e la manodopera necessari, alle condizioni di seguito delineate per il periodo e secondo la formula prescelta.

Per tutta la durata della garanzia, il suo veicolo beneficerà, inoltre, di un servizio di assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in Italia e all'estero, aderendo alla polizza collettiva Opteven Assistenza che il suo Concessionario ha stipulato per ampliare i servizi che ha riservato per lei. Potrà richiedere l'assistenza stradale con una semplice telefonata ai recapiti che troverà nel presente documento.

In caso di Guasto, se possibile, le consigliamo di recarsi presso l'officina del Concessionario Venditore che conosce bene il suo veicolo.

La ringraziamo per la sua fiducia e le auguriamo buon viaggio.

INDICE

Numeri utili	pag. 1
Condizioni Generali del Servizio di Garanzia e Assistenza	pag. 2
Art. 1 Definizioni	pag. 2
Art. 2 Requisiti di eleggibilità del Veicolo	pag. 2
Art. 3 Estensione Territoriale	pag. 3
Art. 4 Esclusioni	pag. 3
Art. 5 Periodo di Garanzia	pag. 3
Art. 6 ASSISTENZA STRADALE	pag. 3
Art. 7 GARANZIA CONTRATTUALE GUASTI	pag. 3
Art. 8 Disposizioni Finali	pag. 5
Art. 9 Informativa sulla Privacy	pag. 5
Condizioni Particolari del Servizio di Garanzia e Assistenza	pag. 6
Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza collettiva OPTECARE	Allegato 1
Modulo di Adesione	

IN CASO DI GUASTO

✓ In caso di Guasto in Italia, è necessario:

- > Rivolgersi ad un'officina professionale, in preferenza l'officina del Concessionario Venditore o del Costruttore.
- > Dopo l'esame del veicolo e la diagnosi del guasto, l'officina riparatrice dovrà **prendere contatto con il Gestore** tramite

telefono: **+39 02 87293425**

e-mail: **serviziotecnico@opteven.com**

sito internet: **www.opteven.it**

✓ In caso di Guasto all'estero, è necessario:

- > **Contattare la Struttura Organizzativa** al numero +39 02 24128702 per organizzare il trasporto del Veicolo all'officina più vicina, se non è possibile raggiungere autonomamente l'officina.
- > Una volta in officina, **contattare il Servizio Tecnico** al numero + 39 02 87293425 che attribuirà un numero di autorizzazione da indicare sulla fattura di riparazione, senza il quale nessuna fattura sarà rimborsata.
- > Le riparazioni effettuate saranno rimborsate da parte del Gestore nel rispetto delle Condizioni Generali del Servizio di Garanzia e Assistenza, se preventivamente autorizzate e a seguito della presentazione della fattura originale.



Le riparazioni effettuate senza la preventiva autorizzazione da parte del Gestore, non saranno prese in carico.

RICHIESTA DI ASSISTENZA

✓ Assistenza 24h - 7 giorni su 7

- > Per contattare la **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, dovrà telefonare ai seguenti numeri:

Dall'Italia **800 230935**

Dall'estero: **+39 02 24128702**

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al numero +39 02 24128245, indicando nome e cognome, il tipo di assistenza richiesta, modello e targa del Veicolo, chilometraggio del veicolo, indirizzo del luogo in cui si trova e un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla quanto prima.



Per avere diritto al Servizio, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, è necessario contattare la Struttura Organizzativa.

FOCUS ASSISTENZA

✓ SOCCORSO STRADALE - TRAINO | Assistenza 24h - 7 giorni su 7 in caso di

- > Guasto meccanico, elettrico o elettronico
- > Incidente, furto, rapina e incendio
- > Foratura pneumatici
- > Perdita o rottura chiavi
- > Mancanza o errore carburante

✓ In più, in caso di immobilizzo del Veicolo che richieda un intervento di riparazione superiore alle 8 ore di manodopera, potrà usufruire di:

- > **Autovettura in sostituzione** (solo Italia) di categoria C per un periodo massimo di 5 giorni*
- > **Proseguimento del viaggio** o rientro dei passeggeri alla propria residenza*
- > **Taxi / Spese di trasferimento:** Messa a disposizione di un taxi per raggiungere la stazione di noleggio per il rilascio della vettura sostitutiva*
- > **Recupero del veicolo***

* Per i dettagli delle singole garanzie, le condizioni di applicazione e i limiti del Servizio si rimanda alle Condizioni Generali sotto riportate, da leggere integralmente prima dell'adesione.

1. DEFINIZIONI

I termini utilizzati nel presente Contratto devono essere intesi esclusivamente nel senso indicato nelle seguenti definizioni.

- **Aderente/Garantito:** l'acquirente del Veicolo d'occasione, i cui dati identificativi sono indicati nel Modulo di Adesione e che aderisce al presente Servizio di Garanzia e Assistenza.
- **Assistito:** il conducente del Veicolo, anche se diverso dall'Aderente/Proprietario, e i passeggeri trasportati al momento del guasto.
- **Assistenza:** l'organizzazione e l'erogazione dell'Assistenza a seguito di un guasto meccanico, elettrico o elettronico occorso al Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, o nel caso in cui il Veicolo dovesse rimanere immobilizzato per Guasto, incidente, furto totale, tentato e/o parziale, rapina tentata e/o parziale, incendio, foratura, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento. Il Servizio di Assistenza è erogato in virtù della adesione del Proprietario del Veicolo a una Polizza collettiva/alla Polizza collettiva emessa da Opteven Assurances S.A. Nell'ambito della Polizza Collettiva, il Concessionario Venditore è il Contraente e il Proprietario del Veicolo è l'Aderente/Assicurato.
- **Concessionario Venditore:** soggetto rivenditore di veicoli Usati o km 0.
- **Contratto:** il presente contratto, che disciplina il Servizio di Garanzia e Assistenza.
- **Costruttore:** casa produttrice del Veicolo.
- **Evento:** si intende il Guasto (Assistenza), l'incidente, il furto totale, tentato e/o parziale, la rapina tentata e/o parziale, l'incendio, la foratura, la perdita o rottura chiavi, la mancanza carburante, l'errato rifornimento.
- **Garante:** il Concessionario Venditore che offre all'acquirente del Veicolo la presente Garanzia.
- **Garantito:** l'acquirente del Veicolo d'occasione, i cui dati identificativi sono indicati nel Modulo di Adesione e che aderisce al Servizio di Garanzia e Assistenza e alla polizza Collettiva Optecare emessa da Opteven Assurances S.A.
- **Garanzia Contrattuale Guasti:** il servizio di garanzia previsto dal presente Contratto stipulato tra il Garantito e il Garante. Si tratta di una garanzia convenzionale proposta dal Concessionario venditore (Garante), distinta dalla garanzia legale, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità.
- **Gestore:** Opteven Italia Srl con sede a Milano, Via Tazzoli 6 20154 – P.Iva e Codice Fiscale 09713280965 a cui il Concessionario Venditore ha affidato la gestione della garanzia contrattuale.
- **Guasto (Assistenza):** per la copertura assistenza, il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti che rendono impossibile il suo utilizzo in condizioni normali, tale da rendere il Veicolo non marciante. Non rientrano nella definizione di Guasto:
 - (i) i danni che comportino la sola rumorosità del veicolo, senza impedire la marcia;
 - (ii) il fermo del veicolo determinato da richiami della Casa Costruttrice, nonché da operazioni di manutenzione, controllo, montaggio di accessori, interventi di riparazione della carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento del Veicolo.
 Sono inoltre esclusi dalla copertura i casi di fermo del veicolo derivanti da esaurimento della carica della batteria per i Veicoli elettrici nonché da mancata manutenzione.
- **Guasto (Garanzia Contrattuale Guasti):** malfunzionamento o mancato funzionamento di organi, pezzi e parti componenti del Veicolo a causa di una rottura imprevista o di una avaria meccanica, elettronica o elettrica, tale da rendere il Veicolo non marciante.

Non rientrano nella definizione di Guasto le rotture o le avarie

 - (i) che comportino la sola rumorosità del veicolo, senza impedire la marcia;
 - (ii) derivanti da incidenti stradali o da qualsiasi fatto esterno rispetto agli organi, pezzi e parti componenti del Veicolo, nonché
 - (iii) i guasti avvenuti alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche non espressamente rientranti in copertura secondo quanto previsto dal presente contratto.
- **Istruzioni del Costruttore:** istruzioni impartite dal Costruttore del Veicolo indicate nel Libretto d'Uso e Manutenzione del Veicolo e relative al suo utilizzo, alla manutenzione e alle riparazioni.
- **Modulo di adesione:** modulo sottoscritto dal Garantito in cui sono indicati i dati identificativi del Veicolo e la durata del Servizio di Garanzia e Assistenza nonché il tipo di contratto di garanzia. Non può aderire al

presente Servizio il professionista operante nel settore del commercio di autoveicoli (concessionario, venditore di veicoli).

- **Usura o Deterioramento:** progressiva riduzione della performance o il graduale deterioramento del Veicolo o di suoi componenti che richiedono manutenzione, sostituzione o riparazione a seguito dell'utilizzo dello stesso, indipendentemente dalla causa o processo di tale riduzione o deterioramento.
- **Piano di Revisione e Manutenzione:** l'insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, debitamente provati con apposita documentazione tecnica, che devono essere effettuati sul Veicolo, indipendentemente dalla vigenza della presente Polizza/Contratto, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.
- **Servizio di Garanzia e Assistenza:** il presente Contratto.
- **Servizio Tecnico:** struttura operativa predisposta da Opteven Italia per la gestione del Servizio Contrattuale Guasti.
- **Struttura Organizzativa:** struttura incaricata dal Gestore e preposta alla gestione operativa del Servizio di Assistenza.
- **Veicolo:** il Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, di qualsiasi marca, immatricolato in Italia e rispondente ai requisiti indicati nelle presenti Condizioni Generali.

2. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ DEL VEICOLO

Ai fini della efficacia e operatività del presente Contratto, il Veicolo deve rispettare i seguenti requisiti di eleggibilità.

2.1 Condizioni relative ai veicoli e al loro uso

a) Requisiti di eleggibilità dei Veicoli

Possono rientrare nel Servizio Garanzia e Assistenza i veicoli terrestri a motore (autoveicoli, camper e motoveicoli) alimentati a benzina o gasolio, elettrici o ibridi, a doppia alimentazione benzina/metano, a metano e a GPL di primo impianto o installato e omologato prima della data di attivazione del presente contratto, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg. I Veicoli devono essere immatricolati in Italia, avere anzianità inferiore a quella prevista dalle Clausole Particolari ed essere in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione come definito nella sezione DEFINIZIONI.

Possono beneficiare dei servizi offerti dal presente Contratto i Veicoli privati o commerciali destinati a uso privato o professionale, venduti dal Concessionario che concede la garanzia contrattuale, salvo gli utilizzi indicati di seguito.

b) Il Servizio di Garanzia e Assistenza non opera per:

- i Veicoli che non presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo precedente;
- i Veicoli nuovi
- i Veicoli destinati a noleggio, servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere;
- i Veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato di persone;
- i Veicoli destinati alle attività di autoscuola, scuola di pilotaggio o qualsiasi altra forma di insegnamento;
- i quad;
- i Veicoli adibiti a carro funebre;
- i Veicoli sanitari leggeri;
- i Veicoli destinati a trasporto oneroso di merci e adibiti a corriere espresso;
- i Veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente a fini sportivi, corse, rally o prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- i Veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;
- i Veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- i Veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o di qualità equivalente;
- i Veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione del Contratto;
- i Veicoli con una potenza espressa in KW superiore a 250.

2.2 Condizioni relative all'Aderente

Non può aderire al Servizio di Garanzia e Assistenza il professionista operante nel settore autoveicoli (riparatore, concessionario, venditore di veicoli, ecc).

Il Servizio di Garanzia e Assistenza cessa i propri effetti nel caso di trasferimento

di proprietà dello stesso. Il Gestore del servizio offerto dal Garante, agendo per conto del Garante, si riserva il diritto di richiedere i documenti comprovanti la proprietà del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione. In caso di trasferimento di proprietà, l'Aderente non ha diritto a rimborsi per l'eventuale periodo non goduto.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Il Servizio Garanzia e Assistenza si applica agli eventi avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, e nei paesi di seguito elencati: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Ai fini dell'operatività dell'Assistenza, il Veicolo non deve essere stato più di novanta (90) giorni consecutivi all'estero.

4. ESCLUSIONI

Ferme restando le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 2 e le esclusioni previste negli articoli seguenti relative ai singoli Servizi, il Servizio di Garanzia e Assistenza non opera qualora:

- non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell'utilizzo del Veicolo;
- non sia stato rispettato il Piano di Manutenzione e Revisione e le norme di manutenzione in genere, nonché in generale, la mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata;
- il Veicolo venga utilizzato in modo improprio;
- il Veicolo si trovi in paesi in stato di guerra, civile o estera, occupazione militare, colpi di stato, riconosciuta instabilità politica o disordini civili, sommosse, invasioni, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni, scioperi;
- atti vandalici;
- esplosioni, terremoti, catastrofi naturali, fenomeni atmosferici, esplosione nucleare, fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, forza maggiore;
- Il Garante o qualsiasi altro terzo al quale il Veicolo venga eventualmente affidato ponga in essere comportamenti dolosi o colposi;
- il Guasto o l'evento derivi da normale Usura del Veicolo;
- non abilitazione del Garante alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- frode o possesso illegale del Veicolo;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.

5. PERIODO DI GARANZIA

5.1 Periodo di adesione alla garanzia e data di effetto.

Il Servizio di Garanzia e Assistenza ha effetto dalla data di consegna del Veicolo, salvo il caso in cui il Veicolo sia ancora coperto dalla garanzia del Costruttore. In quest'ultimo caso, il Servizio di Garanzia e Assistenza ha effetto dalla data di scadenza della garanzia del Costruttore.

Il Servizio rimane in vigore per la durata contrattuale prevista nel Modulo di Adesione.

Il Servizio di Garanzia e Assistenza opera solo a seguito della trasmissione in formato digitale del Modulo di Adesione compilato e sottoscritto da parte del Garante entro 8 giorni dalla consegna del Veicolo al Garante.

5.2 Cessazione delle garanzie

Il Servizio di Garanzia Contrattuale Guasti cessa i propri effetti a seguito di:

- restituzione del Veicolo al Garante per il mancato pagamento di prestazioni o di crediti;
- confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- perdita totale del Veicolo per qualsiasi causa, compresi furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

6. ASSISTENZA STRADALE

L'Aderente è informato che nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con gli obblighi di riparazione e manutenzione e, in particolare con il Piano di Revisione e Manutenzione, il Gestore non è responsabile in caso di danno subito dall'Aderente o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo.

Il diritto all'Assistenza fornito dalla Struttura Organizzativa viene meno qualora l'Aderente non abbia preso contatto tempestivamente con la Struttura stessa al verificarsi dell'evento.

Le prestazioni di Assistenza sono erogate tramite la Struttura Organizzativa in virtù della polizza collettiva "OPTECARE Assistenza" cui il Proprietario del Veicolo aderisce.

Con riferimento alla copertura Assistenza, si riporta nell'Allegato 1 al presente Contratto l'estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

L'onere economico del premio della polizza OPTECARE Assistenza è sostenuto dal Concessionario Venditore.

6.1 Limitazioni Servizio Assistenza

Ferma restando l'applicazione all'Assistenza delle condizioni di eleggibilità del Veicolo di cui all'art. 2 nonché delle esclusioni previste all'art. 4 e di quelle relative ai singoli Servizi di Assistenza sopra indicati, qualora l'Aderente per propria scelta non usufruisca di uno o più servizi, La Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, non è tenuta a fornire prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

6.2. Limitazione di Responsabilità

La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l'Aderente dovrà telefonare ai seguenti numeri:

800 230935 dall'Italia
+39 02 24128702 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02 24128245.

L'Aderente dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Modello e targa del Veicolo
4. Chilometraggio del Veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

7. GARANZIA CONTRATTUALE GUASTI

7.1 Ambito di applicazione

La Garanzia Contrattuale Guasti, fornita dal Concessionario Venditore/ Garante tramite il Gestore, ha per oggetto il rimborso dei costi di riparazione (parti di ricambio e manodopera) e sostituzione necessarie all'eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e al il ripristino della sua precedente funzionalità, purché i Guasti si verifichino:

- in modo fortuito, imprevisto per una causa interna;
- a seguito e nel corso di un utilizzo normale e appropriato del Veicolo secondo le Prescrizioni del Costruttore.

La Garanzia contrattuale Guasti:

- **non costituisce una garanzia dell'acquirente contro i vizi occulti del Veicolo e le relative conseguenze (art. 1490 e seguenti del Codice Civile);**
- **non sostituisce la responsabilità civile professionale, contrattuale o extracontrattuale all'interno e all'esterno di altri accordi o condizioni di assicurazione;**
- **non pregiudica i diritti espressamente previsti in favore del consumatore dalla normativa applicabile sulle vendite dei beni mobili di consumo e, pertanto, il consumatore potrà sempre far valere tali diritti nei confronti del venditore, alle condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa**

A condizione che il Veicolo presenti i requisiti di eleggibilità di cui al precedente art. 2, la Garanzia Contrattuale Guasti prevede il pagamento delle spese per le riparazioni necessarie al ripristino alla condizione di normale funzionamento del Veicolo a seguito di un malfunzionamento di una o più parti componenti e derivante da un guasto meccanico, elettrico o elettronico a carattere fortuito, incidentale e derivante da causa interna, verificatosi in seguito o durante l'uso normale, vale a dire secondo la normale diligenza e nel rispetto delle Prescrizioni del Costruttore.

La Garanzia ha per oggetto la riparazione di tutti i pezzi e parti componenti e i relativi materiali necessari elencati nelle Clausole Particolari.

7.2 ESCLUSIONI

La Garanzia Contrattuale Guasti non si applica per:

- a) **le c.d. riparazioni di buona pratica che si manifesti opportuno effettuare in occasione della riparazione;**

- b) circolazione "fuori strada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- c) Guasti a componenti lubrificate in rotazione all'interno del blocco motore e del cambio-differenziale derivanti dall'inosservanza delle norme di manutenzione previste dal Piano di Revisione e Manutenzione;
- d) Guasti a Veicoli modificati, riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio riportati nelle Istruzioni del Costruttore;
- e) Guasti alle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche subiti in occasione di incidente stradale, incendio, corto-circuito, urto, collisione, furto, rapina;
- f) Guasti imputabili a negligenza, imperizia da parte dell'acquirente, ovvero a precedenti errate o inadeguate riparazioni;
- g) Guasti per mancata o insufficiente lubrificazione;
- h) Guasti a parti che, pur se coperte dal presente Servizio di Garanzia, derivino da Guasti a parti non coperte dallo stesso;
- i) Guasti a parti non coperte dal presente Servizio di Garanzia anche se il loro guasto è originato dalla rottura di una parte coperta;
- j) Guasti cagionati da scoppio o da agenti atmosferici;
- k) Guasti subiti a seguito della conversione del veicolo con impianto GPL o metano;
- l) Guasti derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto accidentale (a solo titolo di esempio: ruggine, corrosione, ecc.);
- m) Guasti cagionati da mancata e/o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita efficienza dello stesso;
- n) Guasti derivanti da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
- o) Guasti derivanti da una causa esterna, da un evento climatico naturale, degli atti vandalici;
- p) Guasti derivanti dalla presenza o dall'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;
- q) Guasti corrispondenti alla definizione di vizio di fabbricazione o vizio occulto secondo l'art. 1490 e seguenti del Codice Civile;
- r) Guasti la cui origine è anteriore alla data di effetto della garanzia o posteriore alla sua scadenza;
- s) Guasti aventi per origine la mancata preparazione del veicolo prima della vendita da parte del Concessionario Venditore;
- t) Guasti che, indipendentemente dalla causa, si siano verificati in un momento in cui il Veicolo non era in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione;
- u) Agli Eventi aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d'arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell'Aderente o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul Veicolo.

7.3 SPESE E GUASTI ESCLUSI

La presente garanzia ha l'unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente documento.

Non sono quindi presi in carico:

- Guasti diretti o indiretti derivanti dall'immobilizzo del Veicolo, le conseguenze professionali, le spese di locazione di un Veicolo sostitutivo (salvo diverso accordo);
- Le spese di custodia, di parcheggio o le contravvenzioni;
- Guasti conseguenti a normale Usura o di deprezzamento del Veicolo a seguito del decorso del tempo;
- le perdite di gestione, i danni commerciali diretti o indiretti;
- le sostituzioni di pezzi per raccomandazioni o dettate da ragioni di comfort;
- eventuali Guasti o danni diversi da quelli subiti dal Veicolo risultanti da un'avarìa sia prima sia dopo la riparazione del Veicolo;
- le spese relative a campagne di richiamo previste dal Costruttore.

7.4 Determinazione dell'ammontare del danno.

L'importo delle riparazioni è definito sulla base del preventivo effettuato dal riparatore che accerta il Guasto e sulla base dei prezzi standard e tempari del Costruttore, in accordo con il Gestore e, nel caso, con un perito designato da quest'ultimo.

Qualora la riparazione del Veicolo non dovesse essere economicamente realizzabile, il Gestore erogherà una somma non superiore al valore commerciale del Veicolo al momento del verificarsi del Guasto.

Si intende per riparazione non economicamente realizzabile del Veicolo il caso in cui il valore complessivo delle riparazioni (comprendenti delle imposte) risulti superiore al valore commerciale del Veicolo determinato dal perito.

In caso di Guasto occorso all'estero il Garantito è tenuto, in ogni caso, ad anticipare il costo della riparazione effettuata dall'officina incaricata e autorizzata dal Gestore.

7.5 LIMITE DI RIMBORSO

L'ammontare delle riparazioni effettuate a seguito di un Guasto incluso nella presente garanzia non potrà superare il limite indicato nelle Clausole Particolari e nel Modulo di Adesione.

Per ogni richiesta di riparazione, indipendentemente dal numero e dal tipo di parte componente danneggiata, la somma corrisposta a favore del Garantito in caso di Guasto verrà diminuita di un importo percentuale, determinato in base alla Formula prescelta e indicato nel Modulo di adesione, che rimane a carico del Garantito/Proprietario del Veicolo. Tale percentuale di vetustà è indicata nel Modulo di Adesione sottoscritto dal Garantito.

Il Garantito si impegna a corrispondere all'officina riparatrice l'importo a suo carico dovuto all'applicazione di tale limite.

PERIZIA

Il Gestore potrà ricorrere ad una perizia tecnica per determinare l'origine e l'estensione dei danni ed il relativo costo di riparazione.

Il Gestore terrà a proprio carico il costo dello smontaggio necessario per determinare l'origine e l'estensione dei danni rientranti nel presente contratto. Qualsiasi altro costo resta a carico del Garantito.

In caso di disaccordo in merito all'applicazione del presente Contratto su un specifico intervento e prima di intraprendere qualsiasi riparazione, Il Garantito può nominare un perito di parte ai fini del contraddittorio. Le spese di perizia sono a carico del Garantito. Tali spese saranno integralmente rimborsate qualora il perito dimostrasse che l'intervento è coperto dalla garanzia. In caso di disaccordo tra i periti designati dal Garantito e dal Gestore, la questione potrà essere sottoposta alla valutazione di un altro esperto incaricato di comune accordo dalle parti.

7.6 OBBLIGAZIONI DELL'ADERENTE GARANTITO

L'attuazione della Garanzia Contrattuale Guasti è subordinata al rispetto da parte dell'Aderente Garantito delle obbligazioni di seguito precisate:

- utilizzare il Veicolo in conformità con gli standard e le Istruzioni del Costruttore;
- effettuare le operazioni di manutenzione e di revisione presso un'officina qualificata per le riparazioni e nel rispetto delle Istruzioni del Costruttore, nei termini e con le scadenze indicati dal Costruttore nel Libretto d'Uso e Manutenzione o secondo l'indicatore elettronico di manutenzione del Veicolo. Il Garantito si impegna a mettere a disposizione del Gestore il Libretto d'Uso e Manutenzione compilato dall'officina e accompagnato dalle fatture quietanzate, indicanti il chilometraggio e dimostranti che il Piano di Revisione e Manutenzione prescritto dal Costruttore è stato rispettato unitamente al dettaglio della manodopera necessaria e delle operazioni effettuate nell'ambito della manutenzione realizzata in conformità alle Istruzioni del Costruttore.
- procedere al controllo tecnico alle date fissate dalla normativa e, di conseguenza, effettuare le operazioni di manutenzione e sostituzione dei pezzi e delle parti componenti raccomandate a seguito del controllo.
- affidare il Veicolo ad un'officina entro un massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di avvenimento o di conoscenza del Guasto da parte del Garantito.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI GUASTO

In caso di Guasto, il Garantito dovrà rivolgersi ad un'officina professionale, in preferenza l'officina del Concessionario Venditore Garante o del Costruttore, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario Venditore, che provvederà ad ottenere l'autorizzazione alla riparazione da parte del Gestore, oppure contattando direttamente il Servizio Tecnico ai seguenti recapiti:

SERVIZIO TECNICO

Tel. +39 02 87 29 34 25 - fax +39 02 36 04 64 95

e-mail: serviziotecnico@opteven.com

o tramite il modulo online messo a disposizione all'officina riparatrice sul sito www.opteven.it

Il Garantito dovrà fornire i propri dati identificativi e quelli relativi al Veicolo, gli estremi del Contratto, un recapito telefonico, il luogo dove si trova il Veicolo e tutti gli altri dati necessari per ricevere il Servizio.

Le prestazioni eseguite senza l'autorizzazione preliminare ed esplicita da parte del Gestore non saranno prese in carico.

La presente Garanzia ha come unica finalità il ripristino del Veicolo allo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente

Contratto. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancata fornitura dei pezzi di ricambio da parte del Costruttore o del fornitore.

L'officina riparatrice resta la sola responsabile delle riparazioni effettuate o fatte effettuare in seguito alla diagnosi del Guasto, in particolare in caso di errore di diagnosi, di difetti di esecuzione o di mancato rispetto delle regole di diligenza richieste ai professionisti del settore. In tali casi, sarà facoltà del Garantito agire direttamente contro l'officina riparatrice.

Il Gestore non è il committente dell'officina riparatrice.

Alla ricezione del Veicolo, l'officina riparatrice emetterà un ordine di riparazione che il Garantito sottoscrive al fine di dare inizio allo smontaggio necessario per stabilire un preventivo in conformità con la normativa in vigore. Le spese di diagnosi saranno prese in carico se il Guasto ha origine da un pezzo coperto dal presente contratto.

Il Garantito, una volta fornita l'autorizzazione per lo smontaggio, al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto, dovrà far pervenire al Gestore, tramite il Garante, o direttamente tramite e-mail a serviziotecnico@opteven.com un preventivo dettagliato contenente le seguenti informazioni:

- a) data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
- b) dati del Garantito (nome e cognome, recapito telefonico);
- c) dati del Veicolo (marca, modello, targa);
- d) dati dell'officina riparatrice (Ragione Sociale, Partita Iva, recapito telefonico e fax, nominativo della persona da contattare);
- e) causa del Guasto;
- f) preventivo dettagliato a diagnosi certa (manodopera, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo delle parti componenti e dei pezzi).

I pezzi difettosi sostituiti in base al presente Servizio diventeranno di proprietà del Gestore, del Concessionario Venditore o dell'officina riparatrice.

Il Gestore si riserva il diritto di fornire direttamente le parti necessarie all'intervento di riparazione, con le stesse caratteristiche specifiche della parte da rotta da sostituire.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 PERDITA DELLA GARANZIA

Qualsiasi frode, falsificazione o dichiarazione inveritiera comporterà automaticamente la perdita delle Garanzie previste dal presente Contratto ed il costo del servizio, verrà trattenuto a titolo di indennità, salvo il diritto di richiedere il rimborso di tutte riparazioni indebitamente pagate.

8.2 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Garantito.

8.3 QUADRO NORMATIVO

Il presente accordo costituisce una garanzia contrattuale che integra i diritti dell'Aderente/Garantito derivanti dal contratto di acquisto del Veicolo.

Le disposizioni del presente contratto sono pertanto distinte dalla garanzia di conformità e dalla garanzia legale contro i vizi occulti, i cui termini e condizioni sono previsti rispettivamente agli articoli 102 e seguenti del Codice del Consumo e 1490 e seguenti del codice civile, a beneficio dell'acquirente.

La presente garanzia deve intendersi come garanzia convenzionale. Con la presente garanzia convenzionale non vengono in alcun modo pregiudicati i diritti espressamente previsti in favore del consumatore dalla normativa applicabile sulle vendite dei beni mobili di consumo e, pertanto, il consumatore potrà sempre far valere tali diritti nei confronti del venditore, alle condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa.

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Titolare del trattamento

OPTEVEN Italia Srl, con sede in Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI) è titolare del trattamento dei dati personali dell'Aderente/Garantito (di seguito anche Interessato).

Responsabile per la Protezione dei Dati

Il Gestore ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), raggiungibile all'indirizzo mydata@opteven.com.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati dell'Interessato è necessario per fornire i servizi richiesti nonché per la conclusione e l'esecuzione del contratto stesso. I dati personali dell'Interessato vengono pertanto trattati sulla base della necessità del trattamento.

La mancata comunicazione dei dati, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto, impedisce la stipulazione e l'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte.

I dati appartenenti a particolari categorie ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 saranno trattati da Opteven sulla base del consenso esplicito dell'Interessato.

I dati verranno pertanto trattati, in conformità con la normativa vigente, per la conclusione ed esecuzione del contratto, anche con riferimento alla istruzione del modulo di adesione nonché alla gestione di eventuali guasti e reclami, la disposizione di pagamenti.

I dati saranno inoltre trattati per fini statistici o commerciali sulla base del consenso dell'Interessato.

I dati saranno inoltre trattati per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa europea, da disposizioni impartite dalle Autorità o da Organi di vigilanza e di controllo e per la prevenzione delle frodi.

Il trattamento può avvenire in forma manuale o tramite mezzi elettronici.

I dati personali non vengono diffusi.

Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

Destinatari dei dati possono essere i distributori tramite i quali il Contratto è stato stipulato, e, se necessario, altri assicuratori e riassicuratori. I dati possono essere comunicati alle Compagnie e alle società del Gruppo Opteven nel territorio della Repubblica Francese o della Repubblica Italiana. I dati sono in ogni caso trattati, conservati e gestiti nel territorio dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono trattati e conservati per l'intera durata del Contratto di cui l'Interessato è parte e conservati per un periodo di 10 anni dopo la sua scadenza.

Nel caso in cui l'adesione non dovesse andare a buon fine, impedendo la stipulazione del contratto, i dati sono conservati per il periodo di un anno.

Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha diritto all'accesso ai propri dati personali, alla conferma dell'esistenza dei dati presso il Gestore, alla rettifica, alla cancellazione, alla portabilità, alla limitazione del trattamento e alla opposizione al trattamento in relazione ai dati personali che lo riguardano nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Interessato ha diritto a proporre reclamo all'autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.

Revoca del consenso

L'Interessato ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento con effetto dalla data di ricezione della revoca, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La revoca del consenso al trattamento dei dati particolari potrebbe impedire l'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte.

L'Interessato può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale e allegando copia di un documento d'identità o di altro documento che consenta l'identificazione del richiedente e precisando quale diritto si intenda esercitare), indirizzata al Gestore all'indirizzo di posta elettronica mydata@opteven.com o ai recapiti di seguito indicati: OPT EVEN Italia Srl - Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI). Il Gestore darà riscontro entro il termine regolamentare di un mese, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679

Servizio di Garanzia e Assistenza OPTECARE XXL SUPER

1. Veicoli eleggibili

Fermo restando quanto indicato all'art. 2.1 delle Condizioni Generali sono eleggibili i veicoli terrestri a motore alimentati unicamente a benzina o gasolio, elettrici o ibridi, a doppia alimentazione benzina/metano, a metano, GPL di primo impianto o installato e omologato prima della data di attivazione del presente Contratto, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, immatricolati in Italia, con anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore a 72 mesi e con un chilometraggio al momento della vendita inferiore a 130.000 km. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato nel libretto di circolazione.

2. Ambito di applicazione: Pezzi e parti componenti

La garanzia contrattuale ha per finalità la riparazione di tutti i pezzi e parti componenti nonché i relativi materiali necessari ad eccezione dei seguenti pezzi, organi e materiali espressamente di seguito elencati:

FORMULA OPTECARE XXL Super:

Sono esclusi:

- I pezzi soggetti ad usura quando il malfunzionamento è dovuto alla Normale usura (pastiglie dei freni, dischi e tamburi dei freni, spazzole tergicristallo, ammortizzatori anteriori e posteriori, tubi e silenziatori di scarico, candele, ricarica e essiccatore aria condizionata, meccanismo e disco della frizione);
- batterie; batterie dei veicoli elettrici o ibridi;
- cerchioni e pneumatici; cilindretti freni a tamburo; copricerchi; tutti gli elementi di carrozzeria; vernice;
- cristalli e guarnizioni;
- tappezzeria sedili e imbottiture; finiture interne; griglie di ventilazione;
- componenti non montati di serie sul veicolo;
- elementi della cellula camper.

3. Ambito di applicazione: Limite di rimborso

Fermo restando che, in ogni caso, il limite massimo di rimborso non potrà superare il valore commerciale del veicolo prima del verificarsi del guasto, come risulta dal listino Eurotax Blu, l'ammontare delle riparazioni effettuate a seguito di un Guasto incluso nella presente garanzia non potrà superare il limite indicato nel Modulo di Adesione.

A seconda della formula prescelta al momento dell'adesione, il Garante potrà applicare un limite di rimborso per singolo intervento pari a:

- Valore commerciale del veicolo prima del verificarsi del guasto
- € 5.000 (cinquemila) Iva inclusa
- € 3.000 (tremila) Iva inclusa
- € 1.500 (millecinquecento) Iva inclusa

Il limite applicato è indicato nel Modulo di Adesione, sottoscritto dal Garante.

Inoltre, per ogni richiesta di riparazione, indipendentemente dal numero e dal tipo di pezzi o parti meccaniche, elettriche o elettroniche danneggiate, a seconda della Formula prescelta, il Garante potrà applicare un contributo sulle parti sostituite a carico del Garante, definito in base a una percentuale di vetustà indicata nel Modulo di Adesione sottoscritto dal Garante.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: Dicembre 2022.

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

ART. 1. CHE TIPO DI POLIZZA È LA OPTECARE ASSISTENZA

La polizza OPTECARE Assistenza è una polizza offerta dal Concessionario Venditore ai propri Clienti (Aderenti/Assicurati) per la protezione dai rischi che potrebbero insorgere in occasione di un viaggio sui Veicoli per i quali il Contraente abbia chiesto e ottenuto l'inserimento in copertura dalla Compagnia.

Il Contratto prevede per l'Aderente/Assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, in denaro o in natura, erogato da Opteven, direttamente o tramite la Struttura Organizzativa.

L'ASSICURATO NON SOPPORTA, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO.

La polizza OPTECARE Assistenza prevede:

- una COPERTURA PER ASSISTENZA STRADALE

Che cos'è una polizza collettiva?

La polizza collettiva è un contratto di assicurazione stipulato da un'azienda, da un'associazione, da una cassa di assistenza o altro organismo, in qualità di contraente, in favore dei propri dipendenti, associati, assistiti, clienti.

L'assicurazione copre tutti coloro i quali fanno parte di un gruppo omogeneo e ben definito di assicurati, in questo caso i clienti del Concessionario Venditore, Contraente della polizza, che acquistano un veicolo usato e che aderiscono al Servizio di Garanzia e Assistenza proposto dal Contraente.

Gli assicurati possono:

- sopportare, in tutto o in parte, il pagamento del premio assicurativo;
- non sopportare, neppure in parte, il pagamento del premio.

Nel caso della polizza OPTECARE Assistenza l'Assicurato NON sopporta neppure in parte il pagamento del premio.

SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE**ART. 2. CHE COSA È ASSICURATO****ART. 2.1. COPERTURE ASSICURATIVE**

In cosa consiste la copertura Assistenza stradale?

Il Contratto ha per oggetto l'Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo.

L'Assistenza viene erogata dalla Compagnia, direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate ad operare nel settore.

Le prestazioni rientranti nelle coperture previste dal presente Contratto vengono attivate prendendo contatto con la Struttura Organizzativa. (-> art. 14.1)

La Struttura Organizzativa presta inoltre all'Assicurato il servizio di assistenza telefonica operativa al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal Contratto.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danno o aggravamento del danno subito dall'Assicurato o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo guasto.

In caso di guasto o altro evento rientrante nell'oggetto della copertura, l'Assicurato dovrà contattare tempestivamente la Struttura Organizzativa e non dovrà utilizzare il Veicolo al fine di non aggravarne il danno.

Il diritto all'Assistenza fornito dalla Struttura Organizzativa viene meno qualora l'Assicurato non abbia preso contatto tempestivamente con la Struttura stessa al verificarsi dell'evento.

Ad ogni copertura si applicano i massimali e le limitazioni specificamente indicati negli articoli che seguono.

ART. 2.2. VEICOLI ASSICURABILI

Sono assicurabili i veicoli terrestri a motore aventi le seguenti caratteristiche:

- Veicoli terrestri a motore (autoveicoli, camper e motoveicoli) alimentati a benzina o gasolio, elettrici o ibridi, a GPL di primo impianto o installato secondo gli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dal Costruttore prima dell'inserimento del Veicolo in copertura, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg. I Veicoli devono essere immatricolati in Italia e avere anzianità inferiore a 15 anni ed avere un chilometraggio inferiore o uguale 200.000 km, alla data di adesione alla Polizza. I Veicoli dovranno essere in regola con Piano di Revisione e Manutenzione (ovvero l'insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, debitamente provati con apposita documentazione tecnica, che devono essere effettuati sul Veicolo, indipendentemente dalla vigenza della presente Polizza/Contratto, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.)

La data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato.

Possono beneficiare dei servizi offerti dal presente Contratto i Veicoli privati o commerciali destinati a uso privato o professionale, venduti dal Concessionario che concede la garanzia contrattuale, salvo gli utilizzi indicati di seguito.

ART. 3. PRESTAZIONI**Art. 3.1. SOCCORSO STRADALE**

In cosa consiste: invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione sul posto o per il traino del veicolo in caso di immobilizzo.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, furto totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita o rottura

chiavi, mancanza carburante o batteria di trazione scarica per i veicoli elettrici, errato rifornimento e atto vandalico in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, organizzerà il traino del veicolo stesso fino al Rivenditore o al più vicino Riparatore, entro i massimali di costo previsti.

In caso di veicoli elettrici con batteria di trazione scarica e laddove il depannage sul posto non è fosse possibile, il veicolo verrà portato verso presso la colonnina di ricarica più vicina.

Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino ad una percorrenza massima (andata e ritorno) del carroattrezzi di **70 km**

L'eventuale eccedenza chilometrica per il traino sino all'officina indicata resta a carico dell'Assicurato stesso.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

Art. 3.2. RECUPERO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

In cosa consiste: Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale a seguito di incidente.

In particolare...

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 1.000,00 Iva inclusa per sinistro.

Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell'Assicurato che dovrà pagarle sul posto al soccorritore intervenuto.

Art. 3.3. DEPANNAGE

In cosa consiste: invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione del Veicolo sul posto.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancanza di energia da batteria di trazione per i veicoli elettrici o mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi **entro 20 Km dal luogo del fermo**, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Qualora il guasto non rientrasse in quelli previsti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

Art. 3.4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SOLO IN ITALIA)

In cosa consiste: Messa a disposizione di autovettura sostitutiva a noleggio in caso di immobilizzazione o di furto totale del Veicolo sul territorio italiano.

In particolare...

In caso di immobilizzazione del Veicolo per

- guasto la cui riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificati dal riparatore, nonché per
- furto totale,

l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un'autovettura sostitutiva a noleggio adibita ad uso privato, senza autista, di categoria C, a chilometraggio illimitato. L'autovettura sostitutiva sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura della medesima e compatibilmente con le disponibilità della Società di noleggio. Il ritiro dell'autovettura sostitutiva avverrà secondo le modalità determinate dalla Società di noleggio. Potrà essere richiesta, ad esempio, la presentazione di una carta di credito a garanzia del ritiro.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto copre i costi per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato,

- in caso di guasto, fino al termine della riparazione e comunque per un **massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi**;
- in caso di furto totale, per un **massimo di 7 (sette) giorni consecutivi**;
- in caso di furto totale e previo riacquisto di altra vettura presso il Concessionario/Venditore del Veicolo, il periodo di utilizzo del veicolo sarà esteso fino ad un **massimo di 30 (trenta) giorni complessivi**.

Le spese relative al carburante e alle assicurazioni non obbligatorie rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla copertura:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono in ogni caso cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetto, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;

- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
 - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
 - i costi di drop-off in caso di riconsegna in un Paese o località diversa da quello in cui l'autovettura sostitutiva è stata presa a noleggio.
- Ove previsto, le società di autonoleggio possono chiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Art. 3.5. TAXI / SPESE DI TRASFERIMENTO

In cosa consiste: Pagamento di un taxi per raggiungere la stazione di noleggio o altra destinazione partendo dalla sede del Rivenditore/Riparatore.

In particolare...

Qualora a seguito di Guasto il Veicolo fosse ricoverato presso un Rivenditore/ Riparatore, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un Taxi per raggiungere la stazione di noleggio per il rilascio dell'autovettura sostitutiva o altra destinazione indicata.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto prevede la copertura dei costi del Taxi fino ad un importo massimo di € 100,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.

Art. 3.6. SPESE D'ALBERGO

In cosa consiste: Rimborso delle spese di albergo in caso di fermo del Veicolo per riparazione superiore alle 24 ore. La copertura opera SOLO ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

In caso di immobilizzo del Veicolo per Guasto, per cui sia necessario un fermo per riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l'Assicurato e i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, il Contratto prevede la copertura delle spese di pernottamento in albergo. La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Limitazioni e massimali:

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo fino a € 100,00 Iva inclusa per notte e per persona, per un massimo di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla copertura le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

Art. 3.7. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA

In cosa consiste: Recupero del Veicolo e sua demolizione a seguito di incidente, furto o rapina.

In particolare...

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Il Contratto prevede la copertura delle spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato**, che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato trasmette i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

ART. 3.8. ABBANDONO LEGALE ALL'ESTERO

In cosa consiste: Abbandono e demolizione del Veicolo all'estero.

In particolare...

Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il sinistro dovesse risultare inferiore all'ammontare delle spese previste per la riparazione o il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l'abbandono legale del Veicolo all'estero e la sua demolizione.

Qualora non fosse possibile procedere alla demolizione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare il Veicolo al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

ART. 3.9. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

In cosa consiste: Prenotazione di viaggio (treno, aereo o taxi) per rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio. La Copertura opera in Italia e all'estero, SOLO se il Veicolo si trovi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica e/o taxi per il rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio.

Limitazioni e massimali:

Per il costo dei biglietti o del taxi, è previsto un massimale di € 260,00 (IVA inclusa) per ogni rientro o proseguimento avvenuto in Italia e all'Estero.

È escluso dalla copertura il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto utilizzati.

ART. 3.10. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

In cosa consiste: Prenotazione di viaggio (treno o aereo) per consentire il recupero del Veicolo riparato. La Copertura opera SOLO se il Veicolo si trova ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora in seguito a guasto, il veicolo rimanga immobilizzato presso l'officina riparatrice per oltre 24 ore, certificate dall'officina riparatrice, a causa dei tempi di riparazione o della chiusura dell'officina riparatrice medesima, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, prenoterà all'Assicurato un biglietto ferroviario in prima classe o un biglietto aereo in classe economica per consentire il recupero del veicolo riparato.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto copre le spese per l'acquisto del biglietto.

Sono escluse dalla copertura le spese di carburante e pedaggio (autostrade, traghetti, etc.).

ART. 3.11. AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO

In cosa consiste: Messa a disposizione di autista per la guida del Veicolo in caso di indisponibilità del conducente.

In particolare...

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade, confini nazionali e simili) nonché dei traghetti per il rientro del veicolo.

ART. 3.12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN ITALIA ED ALL'ESTERO

In cosa consiste: Anticipo di somme per il pagamento di spese di prima necessità.

In particolare...

Qualora in conseguenza del Sinistro, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Compagnia provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 2.000,00 Iva inclusa per ogni Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipo, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Compagnia o dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.13. ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

In cosa consiste: Anticipo di somme per il pagamento di spese legali dell'Assicurato che si trovi all'estero.

In particolare...

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.000,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.

Il pagamento avviene a titolo di mera anticipazione. L'Assicurato deve pertanto fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Compagnia o dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.14. ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALI E CIVILI ALL'ESTERO

In cosa consiste: Anticipo di somme per il pagamento di cauzioni dell'Assicurato che si trovi all'estero.

In particolare...

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Compagnia, direttamente o tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non possa provvedervi direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.000,00 Iva inclusa per Sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipazione, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.15. ANTICIPO DELLE SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

In cosa consiste: Anticipo di somme per spese mediche dell'Assicurato che si trovi all'estero.

In particolare...

In caso di ricovero per infortunio o malattia improvvisa ed entro il limite di € 2.000,00 Iva inclusa, la Struttura Organizzativa anticiperà all'Assicurato la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere.

Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipazione, l'Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all'Assicurato in corso di validità).

ART. 3.16. INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

In cosa consiste: Invio all'estero di pezzi di ricambio non reperibili e indispensabili per la riparazione del veicolo.

In particolare...

Qualora a seguito di un fatto dannoso verificatosi all'Estero non fosse possibile reperire in loco i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il veicolo in condizione di viaggiare, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla spedizione degli stessi, sempre che siano ancora in produzione ed ancora disponibili in Italia presso i rivenditori o i concessionari della casa costruttrice del veicolo.

I costi dei pezzi di ricambio e dei relativi diritti doganali sono ad esclusivo carico dell'Assicurato, mentre restano a carico della Struttura Organizzativa i costi di ricerca e di spedizione. I pezzi di ricambio, in caso di spedizione aerea, sono posti a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

ART. 3.17. RIENTRO SANITARIO

In cosa consiste: Organizzazione del trasporto dell'Assicurato presso struttura ospedaliera in caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il Veicolo.

In particolare...

In seguito a infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, qualora le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in una struttura ospedaliera attrezzata in Italia o alla sua residenza in Italia, la Compagnia, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato, con uno dei seguenti mezzi, in base alle condizioni di salute dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi nei Paesi Europei.

La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il titolo di viaggio non utilizzato.

La presente copertura non opera per le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La copertura non opera altresì nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie dalla struttura ospedaliera contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

ART. 3.18. RIENTRO SALMA

In cosa consiste: Trasporto della salma verso il luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso causato da incidente stradale.

In particolare...

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Limitazioni e massimali:

La Compagnia sostiene i costi relativi alla presente copertura fino ad un massimo di € 5.000,00 (Iva Inclusa) ancorché siano coinvolti più Assicurati. Per gli importi superiori a detto massimale, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguata.

Sono in ogni caso escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

ART. 3.19. INVIO DI UN'AUTO AMBULANZA IN ITALIA

In cosa consiste: Trasporto in autoambulanza a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In particolare...

Qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo e successivamente al ricovero di primo soccorso, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza.

Il massimale previsto per la presente copertura è di € 300,00 Iva Inclusa.

ART. 3.20. VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL'ESTERO

In cosa consiste: Organizzazione del viaggio di un componente della famiglia per il raggiungimento dell'Assicurato ricoverato a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In particolare...

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Il Massimale previsto per la presente copertura è di € 250,00 Iva inclusa. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

ART. 3.21. ACCOMPAGNAMENTO MINORI

In cosa consiste: Organizzazione del viaggio di un familiare convivente per raggiungere i minori di 15 anni, prendersene cura e ricondurli in Italia.

In particolare...

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Il Massimale previsto per la presente copertura è di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, possa contattarlo e organizzare il viaggio.

ART. 3.22. INTERPRETE ALL'ESTERO

In cosa consiste: Messa a disposizione di un interprete in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l'assistenza di un interprete in favore dell'Assicurato.

Il massimale previsto dalla presente copertura ammonta ad € 600,00 Iva inclusa per Sinistro.

ART. 3.23. INVIO FISIOTERAPISTA

In cosa consiste: Messa a disposizione di un fisioterapista in caso di traumi o fratture semplici causate da incidente da circolazione.

In particolare...

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici, la Struttura Organizzativa invierà al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista per le cure necessarie.

Il massimale previsto dalla presente copertura ammonta ad € 250,00 inclusa per Sinistro e per anno assicurativo.

ART. 4. CHE COSA NON È ASSICURATO**ART. 4.1. VEICOLI ED USI ESCLUSI**

La copertura OPTECARE Assistenza inoltre non opera con riferimento a:

- i Veicoli che non presentano le caratteristiche indicate all'art. 2.2;
- i Veicoli nuovi;
- i Veicoli destinati a noleggio;
- i Veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato di persone;
- i Veicoli destinati alle attività di autoscuola;
- i quad;
- i Veicoli adibiti a carro funebre;
- i Veicoli sanitari leggeri;
- i Veicoli destinati a trasporto oneroso di merci e adibiti a corriere espresso;
- i Veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente a fini sportivi, corse, rally o prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- i Veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;
- i Veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- i Veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o di qualità equivalente;
- i Veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione del Contratto.

ART. 5. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE**ART. 5.1. ESCLUSIONI**

Ferme restando le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 2.2 e le esclusioni previste per le singole coperture, l'indennizzo è escluso qualora:

- non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell'utilizzo del Veicolo.
- l'Evento denunciato, indipendentemente dalla causa, si sia verificato in un momento in cui il Veicolo non era in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione;
- l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.
- Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- Dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- Frode o possesso illegale del veicolo.

- Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
- Tentato suicidio o suicidio.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.

Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

ART. 5.2. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

ART. 6. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del sinistro, si trovino nel territorio dei seguenti Stati:

Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Ferma restando l'estensione territoriale della Polizza di cui al paragrafo precedente, alcune garanzie rientranti nella copertura Assistenza prevedono specifiche limitazioni territoriali per cui si rinvia alle singole garanzie.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano.

In ogni caso, la Compagnia non effettuerà interventi nei paesi inclusi nell'estensione territoriale della Polizza qualora questi ultimi si trovino in stato di guerra, anche civile, sommossa, rivolta popolare, disordini, scioperi generali, o siano occorsi atti di terrorismo, esplosioni nucleari (tanto per uso civile quanto per uso militare).

SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

ART. 7. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

[omissis]

ART. 7.3. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

Le coperture decorrono:

- nel caso in cui al momento della consegna del Veicolo non residui una garanzia del Costruttore, dalla data di consegna del Veicolo e potranno avere una durata pari a 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi;
- nel caso in cui al momento della consegna sussista un residuo di garanzia del Costruttore, inferiore a 12 (dodici) mesi, dalla scadenza di quest'ultima e potranno avere una durata mensile variabile da 6 (sei) a 24 (ventiquattro) mesi. Qualora la garanzia del Costruttore preveda un limite chilometrico, la decorrenza della copertura si calcola dalla data del raggiungimento di tale limite, che comporta la decadenza della garanzia del costruttore, fermo restando la durata stabilita.
- Nel caso in cui il limite chilometrico massimo previsto dalla garanzia del Costruttore sia raggiunto in un momento anteriore rispetto a quello indicato nella Comunicazione di Veicolo sottoscritto, dalla data in cui il raggiungimento di tale limite viene comunicato alla Compagnia, ferma restando la durata della copertura prevista dalla Polizza. L'assicurazione scadrà al termine del periodo prescelto sul Modulo di Adesione, fermo comunque il pagamento del relativo premio.

L'Assicurazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta nel medesimo giorno della consegna dell'autoveicolo all'Aderente Assicurato.

ART. 7.4. QUANDO E COME CESSANO LE COPERTURE

Le coperture cessano la propria efficacia in caso di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga.

In particolare, le coperture per i singoli Veicoli cessano a seguito di:

- a) perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- b) restituzione del Veicolo al Contraente per il mancato pagamento di prestazioni o di crediti;
- c) confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- d) trasferimento di proprietà del Veicolo.

In tali casi, il Contraente non ha diritto alla restituzione del Premio già versato.

ART. 7.5. VENDITA DEL VEICOLO

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo. Il trasferimento di proprietà determina la cessazione del contratto.

Il Contraente non ha diritto alla restituzione del Premio già versato.

[omissis]

ART. 10. QUALI OBBLIGHI CI SONO

ART. 10.1. CORRETTEZZA DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato sulle circostanze che incidano sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.) possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione;
- la cessazione del Contratto.

ART. 10.2. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia le circostanze che comportino un aggravamento del rischio e che avrebbero comportato, al momento della sottoscrizione, una diversa valutazione da parte della Compagnia (art. 1898).

In tali casi, la Compagnia ha diritto di recedere dal Contratto entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto o avuto conoscenza dell'aggravamento del rischio.

ART. 10.3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E MANUTENZIONE

L'Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista. La mancata esecuzione delle predette operazioni di manutenzione comporterà l'inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.

La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista oppure presso un distributore o un agente autorizzato dal Costruttore del Veicolo.

La mancata manutenzione del Veicolo è ritenuta ipotesi di aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 10.2. delle presenti Condizioni.

Per non incorrere nella cessazione della garanzia, l'Assicurato dovrà pertanto:

- procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dalla Struttura Organizzativa.

ART. 10.4. ADESIONI MULTIPLE

L'adesione dell'Assicurato al presente Contratto è relativa all'acquisto di un solo Veicolo.

L'Aderente/Assicurato potrà in ogni caso aderire alla polizza OPTECARE Assistenza in relazione a ulteriori Veicoli acquistati.

ART. 10.5. FRODI

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento si riveli fraudolenta o siano usati mezzi o espedienti fraudolenti dall'Assicurato o da terzi al fine di ottenere l'indennizzo, la Compagnia richiederà all'Aderente la restituzione totale o parziale delle somme pagate a titolo di indennizzo.

ART. 10.6. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (art. 1910 c.c.)

In caso di omissione dolosa di tali informazioni da parte dell'Assicurato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare l'indennità

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.

La somma complessiva degli indennizzi erogati dalle diverse Compagnie non può essere superiore all'ammontare del danno subito dall'Assicurato

ART. 11. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**ART. 11.1. FORO COMPETENTE**

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

ART. 11.2. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

OPT EVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI),

Fax +39 02 36046495,

e-mail: reclami.it@opteven.com

La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- **reclami** già inoltrati direttamente alla Compagnia per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).
- **reclami** inoltrati direttamente alla Compagnia, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
 - a) la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.
 - b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ART. 12. LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 13. COME COMUNICARE CON LA COMPAGNIA

Ogni comunicazione nei confronti della Compagnia dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI),

Telefono: +39 02 87293411

Fax +39 02 36046495,

e-mail: info.it@opteven.com

SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI**ART. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO****ART. 14.1. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA**

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

800 230935 dall'Italia

e +39 02 24128702 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02/24128245.

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Modello e targa del Veicolo
4. Chilometraggio del Veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per qualsiasi comunicazione, l'Assicurato potrà contattare la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI), tel +39 0287293400 – e-mail: info.it@opteven.com

SERVIZIO TECNICO

Richieste di presa in carico e informazioni

Tel. +39 02 87293425

@: serviziotecnico@opteven.com

SERVIZIO CLIENTI

Tel. +39 02 87293421

@: servizioclienti@opteven.com

ASSISTENZA STRADALE

24 h su 24 - 7 giorni su 7

Per l'Italia

Numero Verde

800 230935

Per l'Estero

Tel. +39 02 24128702

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Via Enrico Tazzoli 6 - 20154 MILANO (MI)

Tel : +39 02 87 29 34 11

www.opteven.it

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

10 rue Olympe de Gouges, 69100 Villeurbanne

www.opteven.com

OPTEVEN UK

1210 Centre Park Square, Centre Park,

Warrington – WA1 1RU

www.opteven.co.uk

OPTEVEN IBERIA S.L

Calle Almirante N.º 9 , 6 Dcha.

28004 Madrid

www.opteven.es

OPTEVEN SERVICES Deutschland GmbH

Budapester Straße 31

10787 Berlin

www.opteven.de

The logo for opteven, featuring the word "opteven" in a white sans-serif font. The "v" is stylized with an orange checkmark-like shape integrated into its right side.